

« Art. 4. Le vendite si faranno con pubblico incanto che sarà aperto sul valore estimativo.

« Rimaneudo deserta la prima prova, ne sarà tentata una seconda dopo due mesi. Qualora anche questa non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private. L'aggiudicazione avvenuta al maggior offerente nel primo o nel secondo incanto sarà definitiva. »

A quest'articolo evvi un emendamento della Commissione così concepito:

« Rimaneudo deserta la prima prova, ne sarà tentata una seconda coll'intervallo non minore di un mese. Qualora anche questa non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private. L'aggiudicazione avvenuta al maggiore offerente nel primo o nel secondo incanto sarà definitiva. »

Oltre a ciò abbiamo un emendamento del deputato Catucci ed un'aggiunta del deputato Mancini.

Il deputato Catucci sostituirebbe al primo alinea dell'articolo le seguenti parole:

« Rimaneudo senza effetti il primo incanto per mancanza di oblatori, o per qualunque altro motivo, ne sarà tentato un secondo almeno dopo tre mesi; e qualora anche questo non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private, le quali, ove il fondo rimasto invenduto dia per causa di affitto una rendita certa, non potranno permettere un valore estimativo che sia minore al di là del quinto risultante dalla rendita netta che si percepisce ragguagliata alla ragione del cinque per cento.

« L'aggiudicazione avvenuta al maggiore offerente nel primo o nel secondo incanto sarà sempre definitiva. »

Il deputato Catucci ha facoltà di parlare per isviluppare il suo emendamento.

**CATUCCI.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** Resta adunque l'aggiunta del deputato Mancini così concepita:

« L'elenco dei beni pei quali la doppia prova dell'incanto sia rimasta deserta, sarà nuovamente pubblicato nei comuni delle rispettive provincie, con l'apertura di un termine non minore di giorni quaranta per la presentazione delle private offerte. Fra gli aspiranti all'acquisto per trattativa privata sarà preferita la maggiore offerta.

« Le vendite per trattative private non potranno aver luogo ad un ribasso maggiore del quinto del valore estimativo dei beni sul quale fu aperto l'incanto, fuorchè nel caso in cui non si presenti alcuna offerta nei sei mesi posteriori al secondo incanto, e sul parere conforme della Commissione provinciale istituita con l'articolo 8. »

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mancini. (È rigettato.)

Pongo ai voti l'articolo 5 della Commissione ora 4 concertato col Ministero.

(È approvato.)

« Art. 6 ora 5. L'incanto si farà nel capoluogo della

provincia, se il valore dei beni superi la somma di lire 10 mila, e nel capoluogo del mandamento, se il valore non eccede quella somma. »

**SELLA, ministro delle finanze.** Proporrei che si dicesse: l'incanto si farà nel capoluogo del circondario o del mandamento, perchè in alcune provincie le vendite si faranno piuttosto al capoluogo di circondario, mentre in altre si faranno di preferenza nel capoluogo del mandamento.

**MARTINELLI, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questo articolo così emendato.

(È approvato.)

Ora vi è un articolo 5bis proposto dal deputato Mancini, stampato, del seguente tenore:

« Le vendite conchiuse per trattative private saranno annunziate nel giornale ufficiale della provincia, con l'indicazione del prezzo e delle principali condizioni di ciascuna vendita.

« Nelle vendite conchiuse per trattative private saranno ancora, tra i quaranta giorni dal loro annunzio nel giornale ufficiale, ammissibili le offerte di ulteriore aumento, non minore del decimo del prezzo. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Viene ora l'articolo 7 (ora 6) emendato dalla Commissione d'accordo col Ministero nei seguenti termini:

« Nessuno potrà essere ammesso agl'incanti senza un deposito in danaro od in titoli di credito per una somma corrispondente al decimo del valore estimativo. »

Il deputato Ricciardi propone la soppressione di quest'articolo.

Avvi poi un emendamento del deputato Mancini, così concepito:

« Art. 7. Nessuno potrà essere ammesso agl'incanti senza un deposito od una garanzia corrispondente al vigesimo del valore estimativo negli incanti dei beni non eccedenti la somma di lire diecimila, ed il decimo negl'incanti dei beni di maggior valore.

« La idoneità della garanzia reale o personale sarà dichiarata dalla Commissione provinciale. »

**RICCIARDI.** Domando la parola.

Siccome, oltre alla soppressione di quest'articolo, io ho proposto altresì alcuni emendamenti all'articolo 10, così, per risparmiare alla Camera la noia di un altro discorso, domanderei la facoltà di svolgere nello stesso tempo le ragioni che mi fanno domandare la soppressione di quest'articolo, e quelle che mi inducono a proporre alcune variazioni all'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, l'articolo 10 tratta di una materia affatto diversa da quella che abbiamo sotto gli occhi.

**RICCIARDI.** Ma le ragioni che mi muovono a chiedere la soppressione dell'articolo 7 e quelle che mi spingono a modificare l'articolo 10 essendo le stesse, lo svolgere nello stesso tempo le une e le altre sarà un risparmiare tempo alla Camera.

**PRESIDENTE.** Le svolga pure.